



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**DETERMINAZIONE N° 1278 del 06/12/2024**

**OGGETTO: 2a COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI PER L'ANNUALITA' 2024**

## **IL DIRIGENTE**

### **Servizio Personale**

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata riferita al personale dell'area delle Funzioni Locali per l'anno 2024, ai fini di dare seguito alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di salario accessorio;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001 spetta al Dirigente del settore in cui è incardinato il servizio personale la costituzione del fondo trattamento accessorio in ragione del fatto che *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;

Richiamati gli atti di seguito elencanti a cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato nel presente atto:

- deliberazione di G.C. n. 282 del 19 settembre 2024 avente oggetto “Direttive per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti, del fondo per la retribuzione di posizione del personale dell'area delle funzioni locali e per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata annualità 2024”;
- determinazione n. 986 del 03.10.2024 di 1^ costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell'area delle Funzioni Locali per l'annualità 2024;

Richiamati

- l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001 secondo cui *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi*

*risultati”;*

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 che dispone che “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
- l'art. 33, comma 2, del d.lgs. 34/2019 che prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, ..... , i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 20 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Richiamate le disposizioni contrattuali vigenti in materia di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato previste dal CCNL 17.12.2020 riferito al triennio 2016-2018

e nello specifico:

- ✓ art. 57 “Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato” secondo cui il fondo è costituito con le seguenti risorse

a) *unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;*

b) *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001;*

c) *importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*

d) *le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;*

e) *risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”;*

- ✓ e art. 56 “Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato” secondo cui

*“1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione;*

*2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato”;*

oltre a quelle previste dal CCNL 16.07.2024 riferito al triennio 2019-2021 che prevede

- ✓ all’art. 39 “Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato che

*” 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.*

*2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.*

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.”;

- ✓ oltre alle eventuali risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e fra queste art. 1 co. 109 L. 145/2018 afferente il recupero evasione IMU e TARI;

Considerato, infine, che, come chiarito, da ultimo, dalla Corte dei Conti. Lombardia, con deliberazione n. 195/2024 l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, contenuto nell'art. 23, comma 2, “è da intendersi come comprensivo della somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Sicché, il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie (così, ex plurimis, le deliberazioni di Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116 /2023/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 27/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 115/2023/PAR e 121 /2023/PAR)”.

Considerato che, come già affermato dalle Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018, sussiste una sorta di “vaso comunicante” fra i diversi stanziamenti di risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, di E.Q., dei dirigenti e del segretario comunale) che risulta ben rappresentato dalla combinazione delle schede T15 Fondi per il trattamento accessorio, SICI-Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa e Squadratura 6 della Rilevazione del Conto Annuale, secondo cui si procede alla verifica del rispetto del limite 2016 dell'amministrazione nel suo complesso;

Considerato che, come da atti di approvazione del PTFP adottati, sono *in itinere* le scelte in ordine all'organizzazione dell'ente e tra queste quelle attinenti alla qualifica da assegnare alla figura di Comandante del Corpo di Polizia Locale, e che, nelle more, è stata assegnato l'*interim* per l'esercizio delle funzioni prettamente dirigenziali di cui all'art. 107 del Tuel ad altro dirigente e le funzioni di Comandante del Corpo a personale incaricato di E.Q., con maggiore spesa per tali incarichi rispetto alle somme di cui all'accordo annuale di destinazione delle risorse, tale per cui, per le ragioni sopra esposte, l'eccedenza rilavata in sede di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto è compensata come “altra decurtazione” nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza, garantendo il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 all'amministrazione nel suo complesso;

Considerato inoltre che a seguito dell'intervenuta riclassificazione della segreteria comunale<sup>1</sup>, anche la quota incrementale accessoria dovuta e riconosciuta all'interessato per effetto del diverso valore della retribuzione di posizione fissato da CCNL concorre al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. n. 78/210, determinando

---

<sup>1</sup> Cfr. Deliberazione n. 131 del 30.07.2020 avente oggetto “Riclassificazione sede di Segreteria Comunale”

la necessaria compensazione ai fini di garantire la quadratura del rispetto del limite considerato nel suo complesso;

Visti infine principi contabili che regolano dal punto di vista contabile la costituzione e gestione del fondo accessorio di cui al D.lgs. 118/2011, punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2, secondo cui

- in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;
- in caso di costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre, alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”;
- in caso di costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre si attualizzano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale;

Considerato che si procederà alla successiva redazione della relazione tecnico-finanziaria per il Revisore unico, ex artt. 40 e 40bis del D.lgs. n. 165/2001;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 57 del 30.07.2024 avente ad oggetto:  
“SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 E 13^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026” e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026” e s.m.i;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 16/2022 con cui sono state conferite alla dott.ssa Tamara Plozzer le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al dirigente sottoscrittore e al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## **D E T E R M I N A**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare il fondo per la contrattazione integrativa relativo al personale dell'area delle funzioni locali per l'anno 2024 e relativa allocazione a bilancio come da prospetto allegato alla presente *all. 1\_1^ costituzione fondo dirigenti 2024*;
3. di dare atto che in sede di costituzione sono state previste, in via presuntiva, le risorse afferenti al recupero evasione IMU nel limite del 15% del trattamento in godimento al dirigente;
4. di dare atto che stante la previsione secondo cui il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è da considerarsi unico in riferimento alle diverse sue componenti (accessorio segretario, dirigenti, E.Q. e comparto) si è proceduto ad applicare la decurtazione compensativa a valere sul fondo del personale dell'area delle Funzioni locali come evidenziato alla voce "altre decurtazioni" sia per ciò che riguarda la quota riferita al fondo accessorio di comparto, come

evidenziata in sede di 4<sup>a</sup> costituzione del relativo fondo, che per la quota afferente la riclassificazione di segreteria, come evidenziato nell'allegato prospetto *all. 2\_ tavola di controllo limite 2016*;

5. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale*



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1278	06/12/2024	Servizio Personale	09/12/2024

## OGGETTO: 2a COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI PER L'ANNUALITA' 2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 09/12/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2024/2811

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	Atto di indirizzo senza impegni
CAPITOLO	/
COMPETENZA / RESIDUO	/



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2024 al 25/12/2024.

li 10/12/2024

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA BOTTACIN

DATA FIRMA: 10/12/2024 15:25:38

IMPRONTA: 3135656437333561633839346336343539613461356430323735323562373132613666626333239